

ID.2024_143 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/12/2028. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE RDO MEPA. CIG B445D87942.

Domanda 1

Nel Capitolato viene richiesto di “aver svolto con buon esito l’attività di riscossione coattiva di tributi locali e di altre entrate locali per 3 anni nel quinquennio 2019-2023 in almeno una (1) Provincia e/o **Città Metropolitana di Genova** e almeno tre (3) Comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti”, mentre nel Disciplina di gara e nell’All. A - Domanda di partecipazione viene indicato di “aver svolto con buon esito l’attività di riscossione coattiva di tributi locali e di altre entrate locali per 3 anni nel quinquennio 2019-2023 in almeno una (1) Provincia e/o **Città Metropolitana** e almeno tre (3) Comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti”. Si chiede di conoscere quale sia la previsione esatta.

Risposta 1

La specificazione “di Genova” è un mero refuso. La previsione corretta è: “di aver svolto con buon esito l’attività di riscossione coattiva di tributi locali e di altre entrate locali per 3 anni nel quinquennio 2019-2023 in almeno una (1) Provincia e/o **Città Metropolitana** e almeno tre (3) Comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti”.

Domanda 2:

Si richiede se il periodo di 3 anni nel quinquennio 2019-2023 debba essere continuativo e comunque completo nel periodo (3 anni solari) ovvero un periodo ricompreso nel quinquennio (anche non completo che comunque riguardi 3 anni).

Risposta 2:

Non è necessario che gli anni siano consecutivi.

Domanda 3:

Si richiede se l'attività di riscossione coattiva di tributi locali e di altre entrate possa essere eventualmente considerata come alternativa e non cumulativa.

Risposta 3:

L'attività di riscossione posta a gara è omnicomprensiva di tutte le entrate dell'Ente. Non è possibile distinguere l'affidamento delle entrate tributarie da quello delle altre entrate, in quanto le prime rappresentano un ammontare irrisorio.

Domanda 4:

Si chiede conferma circa la spettanza al Concessionario degli oneri di riscossione a carico del debitore ex art. 1, co. 803, lettera a), Legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche in considerazione delle risposte del Dipartimento delle finanze alle domande del Sole 24 Ore che chiariscono che i citati oneri rispondono ad esigenze diverse e cioè di prevedere espressamente la possibilità di porre a carico dei contribuenti “costi di elaborazione e di notifica degli atti” sostenuti e anticipati dal Concessionario, come si desume dalla lex specialis di gara, nei limiti però previsti dal Legislatore.

Risposta 4:

La risposta è positiva.

Domanda 5:

Si chiede conferma che all'aggiudicatario del servizio spettano, in caso di inesigibilità, anche le spese postali e di notifica nelle misure previste dal D.M. del 14 aprile 2023 .

Risposta 5:

La risposta è positiva, si veda in tal senso l'art. 6 del Capitolato.

Domanda 6:

Si prega quantificare l'ammontare delle spese contrattuali e di pubblicazione della gara.

Risposta 6:

L'unica spesa a carico dell'aggiudicatario è l'imposta di bollo sul contratto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato I.4 del Codice, ammonterà ad euro 40,00.

Domanda 7:

All'art. 12 del Capitolato è richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione a favore delle Ente una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Tuttavia l'art. 53 dispone l'emissione di una garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale senza possibilità di applicare le riduzioni previste all'art. 106, co. 8 del Codice, né gli aumenti previsti dal co. 2 art. 117 del Decreto; invece l'applicazione dell'art. 117 prevede una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale con applicazione delle riduzioni ed aumenti sopra riportati. Si prega pertanto chiarire quale dei due articoli applicare in caso di aggiudicazione della procedura.

Risposta 7:

L'importo della garanzia è quello stabilito dall'art. 53, comma 4 del Codice per i contratti sottosoglia, ossia il 5% dell'importo del contratto (comprensivo di opzioni e rinnovi), senza riduzioni né aumenti. Il richiamo all'art. 117 è pertinente nella misura in cui definisce le modalità di costituzione, ossia polizza fideiussoria o cauzione.

Domanda 8:

All'art. 4 del Capitolato è richiesto: "Composizione, stampa, sottoscrizione e notifica degli atti prodromici all'avvio delle procedure esecutive/cautelari devono avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico/frontespizi approvati da parte della Città Metropolitana di Genova". Si chiede conferma che entro il termine di 30 giorni sopra indicato non dovranno essere compiute le notifiche degli atti, ma consegnati al postalizzatore gli atti per le notifiche necessarie.

Risposta 8:

Si conferma il termine di 30 giorni per la consegna al postalizzatore, che deve essere dimostrata da idoneo timbro di ricevuta e presa in carico

Domanda 9:

Si prega chiarire se l'aggiudicatario del servizio subentrerà all'Ente in tutti i diritti e gli obblighi inerenti al servizio, e quindi trattasi di affidamento in concessione, ovvero se trattasi di attività di supporto poiché la Città Metropolitana di Genova manterrà la titolarità, la direzione e la gestione diretta della riscossione coattiva e l'espletamento delle relative procedure cautelari ed esecutive di legge nei confronti dei soggetti che saranno identificati dall'Ente stesso.

Risposta 9:

Trattasi di servizio di supporto e non di concessione, vedasi oggetto del capitolato.

Domanda 10:

Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dall'aggiudicatario stesso.

Risposta 10:

Si conferma.

Nella giornata di domani 26/11/2024 saranno pubblicate le risposte agli ultimi quesiti ricevuti.